Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1973, n. **1042**.

Esecuzione del trattato per il divieto di collocamento di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971. Pag. 2115

1974

LEGGE 14 febbraio 1974, n. **76**.

Costruzione da parte degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza . . . . Pag. 2118

LEGGE 2 marzo 1974, n. **77**.

Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 2118

LEGGE 2 marzo 1974, n. **78**.

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno. Pag. 2119

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura . . . . Pag. 2120

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Botucatù (Brasile) . . . . Pag. 2121

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XX Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime ed accessori», in Padova. Pag. 2121

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Sudpel - Salone del Mezzogiorno per la pelletteria ed il guanto », in Napoli. Pag. 2121

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1974.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con un rappresentante del settore dei trasporti . . . . Pag. 2121

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti. Pag. 2122

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Napoli . . . . Pag. 2122

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate . . . . Pag. 2122

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa intercomunale Carpentieri ed affini, con sede in Bologna . . . . Pag. 2122

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa La Pace, società a r. l., con sede in Legnano. Pag. 2122

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2122

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2122

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2123

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2124

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2124

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2124

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Aiello del Sabato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Frigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2125

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 2126

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 2126

Ministero della difesa:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno in comune di Corigliano Calabro. Pag. 2126

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del compendio militare in comune di Pontinvrea. Pag. 2126

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2126

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 % - 1965/1976, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965. Pag. 2127

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1976, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966. Pag. 2127

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 % - 1967/1977, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966. Pag. 2127

Esito di ricorso . . . . Pag. 2127

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 2127

Regione Lombardia:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Paderno Dugnano . . . . Pag. 2127

Approvazione del piano di zona del comune di Soncino. Pag. 2127

Approvazione del piano di zona del comune di Fagnano Olona . . . . Pag. 2127

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione . . . . . . Pag. 2128

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova tra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare) . . Pag. 2131

REGIONI

Regione Campania:

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1974, n. 9.

Costruzione, con contributo regionale nei golfi del litorale della Campania, di impianti per la coltivazione dei frutti di mare . . . . Pag. 2136

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1973, n. 1042.

Esecuzione del trattato per il divieto di collocamento di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, al trattato per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 20. — SCIARRETTA

TRAITE INTERDISANT DE PLACER DES ARMES NUCLEAIRES ET D'AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE SUR LE FOND DES MERS ET DES OCEANS AINSI QUE DANS LEUR SOUS-SOL.

Les Etats Parties au présent traité,

Reconnaissant que l'humanité a un intérêt commun aux progrès de l'exploration et de l'utilisation du fond des mers et des océans à des fins pacifiques,

Considérant que la prévention d'une course aux armements nucléaires sur le fond des mers et des océans sert la cause du maintien de la paix mondiale, atténue les tensions internationales et renforce les relations amicales entre Etats,

Convaincus que le présent traité constitue une étape qui aidera à exclure de la course aux armements le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol,

Convaincus que le présent traité constitue une étape vers un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin,

Convaincus que le présent traité servira les buts et principes de la Charte des Nations Unies d'une manière compatible avec les principes du droit international et sans porter atteinte aux libertés de la haute mer,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Les Etats Parties au présent traité s'engagent à n'installer ou placer sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol, au-delà de la limite extérieure de la zone du fond des mers qui est définie à l'article II, aucune arme nucléaire ou autre type d'arme de destruction massive, non plus qu'aucune construction, installation de lancement ou autre installation expressément conçue pour le stockage, les essais ou l'utilisation de telles armes.

2. Les engagements énoncés au paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi à la zone du fond des mers mentionnée dans ledit paragraphe, si ce n'est qu'à l'intérieur de ladite zone du fond des mers ils ne s'appliquent ni à l'Etat riverain, ni au fond des mers situé au-dessous de ses eaux territoriales.

3. Les Etats Parties au présent traité s'engagent à n'aider, encourager ou inciter aucun Etat à se livrer aux activités mentionnées au paragraphe 1 du présent article et à ne participer d'aucune autre manière à de tels actes.

Article II

Aux fins du present traité, la limite extérieurs de la zone du fond des mers visée à l'article premier coïncidera avec la limite extérieure de la zone de douze milles mentionnée dans la deuxième partie de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, et elle sera mesurée conformément aux dispositions de la première partie, section II, de ladite convention et conformément au droit international.

Article III

1. Afin de promouvoir les objectifs du présent traité et d'assurer le respect de ses dispositions, tout Etat Partie audit traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats Parties au traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol au-delà de la zone visée à l'article premier, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités.

2. Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonnables quant à l'exécution des obligations assumées en vertu du traité, l'Etat Partie qui éprouve ces doutes et l'Etat Partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d'éliminer les doutes. Si l'Etat Partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats Parties, et les Parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l'inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu'ils présentent le caractère décrit à l'article premier. Les Parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou toute autre Partie qui en fera la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la Partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres Parties un rapport approprié.

3. Si l'Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l'observation de l'objet, de la construction, de l'installation ou d'un autre aménagement, l'Etat Partie qui

éprouve ces doutes en avisera les Etats Parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat Partie et procédera auprès d'eux à des enquêtes appropriées. S'il est établi par ces enquêtes qu'un Etat Partie déterminé est responsable desdites activités, cet Etat Partie devra entrer en consultation et collaborer avec les autres Parties comme il est prévu au paragraphe 2 du présent article. Si l'identité de l'Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d'autres procédures de vérification, y compris l'inspection, pourront être entreprises par l'Etat Partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer.

4. Si la consultation et la collaboration prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne permettent pas d'éliminer les doutes à l'égard des activités et que l'exécution des obligations assumées en vertu du présent traité soit sérieusement mise en question, un Etat Partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte.

5. Tout Etat Partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l'assistance entière ou partielle de tout autre Etat Partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.

6. Les activités de vérification, prévues par le présent traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etat Parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l'égard de l'exploration et de l'exploitation de leur plateau continental.

Article IV

Aucune disposition du présent traité ne sera interprétée comme constituant un appui ou comme portant atteinte à la position d'un Etat Partie touchant les conventions internationales en vigueur, y compris la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, ou touchant les droits ou prétentions que ledit Etat Partie pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-reconnaissance des droits ou prétentions de tout autre Etat, quant aux eaux situées au large de ses côtes, y compris entre autres les mers territoriales et les zones contiguës, ou quant au fond des mers et des océans, y compris les plateaux continentaux.

Article V

Les Parties au traité s'engagent à poursuivre des négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol.

Article VI

Tout Etat Partie peut proposer des amendements au présent traité. Ces amendements entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat Partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats Parties au traité, et, par la suite, à l'égard de chacun des autres Etats Parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

Article VII

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent traité, une conférence des Parties au traité se réunira à Genève (Suisse) afin d'examiner le fonctionnement du traité en vue de s'assurer que les objectifs énoncés au préambule et les dispositions du traité sont dûment observés. Lors de cette revision, il sera tenu compte de tous progrès technologiques pertinents. La conférence de révision déterminera, en conformité des vues de la majorité des Parties présentes à la conférence, si et quand il y aura lieu de tenir une autre conférence de revision.

Article VIII

Tout Etat Partie au présent traité, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du traité s'il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du traité ont compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats Parties au traité ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires que l'Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs.

Article IX

Les dispositions du présent traité n'affectent d'aucune manière les obligations assumées par les Etats Parties au traité en vertu d'instruments internationaux créant des zones exemptes d'armes nucléaires.

Article X

1. Le présent traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le traité avant qu'il entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent traité entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt-deux gouvernements, y compris les gouvernements désignés comme dépositaires du présent traité.

4. A l'égard des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après son entrée en vigueur, le présent traité entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement les gouvernements de tous les Etats qui auront signé le présent traité, ou y auront adhéré, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du traité ainsi que de la date de réception de tous autres avis.

6. Le présent traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XI

Le présent traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le traité ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent traité.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le onze février mil neuf cent soixante et onze.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Alec DOUGLAS-HOME

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
М. СМИРНОВСКИЙ

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
W. H. ANNENBERG

Pour l'Afghanistan:
A. A. SULAIMAN

Pour l'Argentine:
Gustavo MARTINEZ ZUVIRIA - 3rd September, 1971

Pour l'Australie:
Alexander DOWNER

Pour l'Autriche:
Wilfried PLATZER

Pour la Belgique:
Sylvain FREY

Pour la Bolivie:
Gral. LECHIN S.

Pour le Brésil:
Sergio CORRÊA DA COSTA - 3rd September, 1971

Pour la Bulgarie:
М. ГРИГОРОВ

Pour la Birmanie:

Pour le Canada:
Charles S. A. RITCHIE

Pour Chypre:
C. A. ASHIOTIS

Pour la Tchécoslovaquie:
Dr. Miloslav RŮŽEK

Pour le Danemark:
E. KRISTIANSEN

Pour l'Ethiopie:

Pour la Finlande:
Otso WARTIOVAARA

Pour la Gambie:
A. D. CAMARA - 18th May, 1971

Pour la République fédérale d'Allemagne:
Karl Günther VON HASE - 8th June, 1971

Pour le Ghana:
A. SYKES

Pour la Hongrie:
Házi VENCEL

Pour l'Islande:
Gudm. I. GUDMUNDSSON

Pour l'Iran:
Amir AFSHAR

Pour l'Irlande:
Donal O'SULLIVAN

Pour l'Italie:
MANZINI

Pour la Jamaïque:
H. LINDO - 11th Oct. 1971

Pour le Japon:
M. YUKAWA

Pour la Jordanie:
Zaid AL-RIFA'I

Pour la République de Corée:
Ei WHAN PAI

Pour le Laos:
T. KHAMMAO

Pour le Liban:
N. DIMECHKIÉ

Pour le Maroc:

- 18th of February, 1971

Pour le Népal:
U. B. BASNYAT - 24-2-1971

Pour les Pays-Bas:
J. L. R. HUYDECOPER

Pour la Nouvelle-Zélande:
E. D. BLUNDELL

Pour la Norvège:
Paul KOHT

Pour la Pologne:
Marian DOBROSIELSKI

Pour la Roumanie:
V. PUNGAN

Pour le Sierra Leone:
H. M. LYNCH-SHYLLON

Pour Singapour:
A. P. RAJAH - 5th May, 1971

Pour le Soudan:
Abdin ISMAIL

Pour la Suède:
Leif BELFRAGE

Pour la Suisse:
J. ISELIN

Pour la Tunisie:
I. KHELIL

Pour la Turquie:
Zeki KUNERALP - 25-2-1971

Pour la Yougoslavie:
Dobrivoje VIDIC - 2-III-1971

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 14 febbraio 1974, n. **76**.

Costruzione da parte degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il limite di impegno di L. 132.000.000 per la concessione in favore degli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i mutui che gli istituti medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza in servizio continuativo.

Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni.

Art. 2.

Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

I canoni di affitto sono determinati con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assegnazione potrà essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 132.000.000 annui, si farà fronte, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione del capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 2 marzo 1974, n. **77**.

Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è integrato come segue:

« *c*) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative ».

Art. 2.

L'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« In caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festività infrasettimanale.

Se il riposo settimanale impegna la metà o meno del giorno di festività infrasettimanale, il trattamento di cui sopra è ridotto alla metà.

Per le festività di Natale, capodanno, festa dei lavoratori anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, per le festività infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo ».

Art. 3.

L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno ».

Art. 4.

L'articolo 10, punto 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« I servizi notturni possono essere non più di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali.

I servizi notturni non devono essere più di dodici in un periodo di trenta giorni. In un periodo di trenta giorni devono essere assicurate quindici notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza ».

Art. 5.

L'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1° giugno 1972. Resta fissata al 1° gennaio 1974 la decorrenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 hanno efficacia dal 1° ottobre 1973.

Art. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1972, in lire 4.500 milioni per il 1973 e in lire 16.000 milioni per il 1974 e per gli anni successivi, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al complessivo onere di lire 5.600 milioni relativo agli anni 1972 e 1973, l'Azienda provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno 1974, l'Azienda provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 2 marzo 1974, n. 78.

Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari con priorità per i settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:

a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;

d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

Le predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge saranno osservati i seguenti princìpi fondamentali:

1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa

ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti uno o più nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potrà superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

2) i contributi per le iniziative di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — MORO — LA MALFA — GIOLITTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 30 gennaio 1973, n. 102, del commissario straordinario del comune di Gioia del Colle;

Vista la decisione con la quale la regione Puglia, sezione provinciale di controllo, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 97.450.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Gioia del Colle un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Emanuele F. Simone, il comune di Gioia del Colle è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 97.450.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Gioia del Colle un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 8.281.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 97.450.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1 per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Gioia del Colle il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 10

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Botucatù (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale tra l'altro veniva istituita l'agenzia consolare di 2ª categoria in Botucatù (Brasile);

Decreta:

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Botucatù (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 385, *foglio n.* 106.

(2249)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XX Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime ed accessori », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XX Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime ed accessori », che avrà luogo a Padova dal 22 al 24 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Sudpel - Salone del Mezzogiorno per la pelletteria ed il guanto », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Sudpel - Salone del Mezzogiorno per la pelletteria ed il guanto », che avrà luogo a Napoli dal 20 al 23 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2388)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1974.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con un rappresentante del settore dei trasporti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visti i decreti interministeriali 17 aprile 1957, 29 dicembre 1957 e 4 maggio 1959, con i quali la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è stata integrata con i membri scelti rispettivamente nel settore del turismo, nel settore del commercio con l'estero e nel settore del credito;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1969 con il quale, al posto del membro scelto nel settore del credito di cui al citato decreto interministeriale 4 maggio 1959, fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, un membro scelto nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo;

Vista la deliberazione 8 gennaio 1974, n. 2, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha proposto, ai sen-

si dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore dei trasporti fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dai decreti interministeriali 17 aprile 1957, 29 dicembre 1957 e 4 agosto 1969.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1946, con il quale il sig. Silvio Benvenuto è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria;

Vista la lettera dell'ufficio stralcio per la liquidazione delle ex confederazioni dei lavoratori in data 18 gennaio 1974, n. 84349, con la quale è stato comunicato che la Unione italiana del lavoro ha designato come membro del predetto comitato di sorveglianza il dott. Olinto Torda in sostituzione del sig. Silvio Benvenuto, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Olinto Torda è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già aderenti alla confederazione stessa in sostituzione del sig. Silvio Benvenuto in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Napoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 5 febbraio 1974, n. 2132; è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di complessivi mq. 1392 sito in comune di Napoli, riportato al catasto del comune di Napoli al foglio 157, particelle 678 e 199/*b*.

(2407)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1974 il dott. Giovanni Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate (Milano), in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, deceduto.

(2464)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa intercomunale Carpentieri ed affini, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° marzo 1974 l'avv. Franco Neppi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa intercomunale Carpentieri ed affini, con sede in Bologna, in sostituzione del rag. Alessandro Mancaruso, che ha rinunciato all'incarico.

(2465)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa La Pace, società a r.l., con sede in Legnano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 febbraio 1974 il dott. Giovanni Gioffrè è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Pace, società a r.l., con sede in Legnano (Milano), in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, deceduto.

(2470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.846.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(480/M)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.480.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(481/M)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.675.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(482/M)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.491.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(483/M)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.566.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(484/M)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.948.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(485/M)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Torre le Nocelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.335.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(486/M)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Tufo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.145.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(487/M)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.845.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(488/M)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Zungoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 674.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(489/M)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.129.110 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(490/M)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.949.027 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(491/M)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.461.941 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(492/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.314.367 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(493/M)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.375.984 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(494/M)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.837.537 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(495/M)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Civitaluparella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.229.833 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(496/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.080.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(497/M)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.432.876 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(498/M)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.281.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(499/M)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.195.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(500/M)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.739.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(501/M)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.331.125 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(502/M)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.177.297 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(503/M)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.731.486 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(504/M)

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.984.136 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(505/M)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.799.297 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506/M)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.067.793 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507/M)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.812.782 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.509.943 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(509/M)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.794.892 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(510/M)

Autorizzazione al comune di Aiello del Sabato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Aiello del Sabato (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.517.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511/M)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.013.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512/M)

Autorizzazione al comune di Frigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Frigento (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(513/M)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.322.045 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514/M)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.261.432 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515/M)

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Mercogliano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.738.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516/M)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.497.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Monteforte Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.527.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(518/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.860.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519/M)

Autorizzazione al comune di Monteverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Monteverde (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.898.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520/M)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.555.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(521/M)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.049.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522/M)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.561.360 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523/M)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.686.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524/M)

Autorizzazione al comune di Quadrelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1974 il comune di Quadrelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.442.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(525/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno in comune di Corigliano Calabro.

Con decreto interministeriale n. 608 in data 23 febbraio 1974 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Corigliano Calabro distinto nel catasto di tale comune al foglio 101, p.c. 94, 95, della superficie complessiva di mq. 5530.

(2408)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del compendio militare in comune di Pontinvrea

Con decreto interministeriale n. 607 in data 23 febbraio 1974 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota del compendio militare denominato « Capannoni del Giovo Ligure » sito in Pontinvrea, distinto nel catasto di tale comune al foglio 15, mappali 383, 384, 386, 387, 379, della superficie complessiva di mq. 900.

(2409)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	626,25	—	—	623,40	623,10	—	—	623,40
Dollaro canadese .	—	—	642,50	—	—	641,10	641,60	—	—	641 —
Franco svizzero . .	—	—	205,75	—	—	205,10	205,05	—	—	206,10
Corona danese . .	—	—	101,10	—	—	100,95	100,94	—	—	100,98
Corona norvegese .	—	—	111,50	—	—	111,30	111,30	—	—	111,35
Corona svedese . .	—	—	139,25	—	—	138,95	139 —	—	—	138,98
Fiorino olandese .	—	—	232,25	—	—	231,20	231,25	—	—	231,25
Franco belga . . .	—	—	15,85	—	—	15,77	15,7825	—	—	15,77
Franco francese .	—	—	130 —	—	—	130,30	130,30	—	—	130,40
Lira sterlina . . .	—	—	1471 —	—	—	1467,50	1467 —	—	—	1467,50
Marco germanico .	—	—	243,25	—	—	243,05	242,75	—	—	243,03
Scellino austriaco .	—	—	32,78	—	—	32,80	32,79	—	—	32,80
Escudo portoghese	—	—	24,98	—	—	24,95	24,95	—	—	24,94
Peseta spagnola .	—	—	10,58	—	—	10,55	10,56	—	—	10,56
Yen giapponese .	—	—	2,26	—	—	2,26	2,2575	—	—	2,25

Media dei titoli del 22 marzo 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,150
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,500
» 5 % (Ricostruzione)	94,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,500
» 5 % (Città di Trieste)	97,075
» 5 % (Beni esteri)	94 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	92,425
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	91,875
» 5,50 % » » 1969-84 . .	92,150
» 6 % » » 1970-85 . .	96,150
» 6 % » » 1971-86 . . .	95,940
» 6 % » » 1972-87 . .	95,800
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	96,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,350
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	97,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	95,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,25
Dollaro canadese	641,55
Franco svizzero	205,075
Corona danese	100,96
Corona norvegese	111,325
Corona svedese	138,99
Fiorino olandese	231,25
Franco belga	15,776
Franco francese	130,30
Lira sterlina	1467,25
Marco germanico	242,89
Scellino austriaco	32,795
Escudo portoghese	24,945
Peseta spagnola	10,56
Yen giapponese	2,259

Avviso di rettifica: Nei cambi medi del giorno 18 marzo 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, il valore dello scellino austriaco deve intendersi di Lit. 32,725 anzichè di Lit. 32,72.

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 % - 1965/1976, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965.

Si rende noto che il giorno 13 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventiquattro serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5 % - 1965/1976, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 10 maggio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144.

Successivamente il giorno 16, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di otto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

(2404)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1976, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 13 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinquantacinque serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1976, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Successivamente il giorno 16, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ottava estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

(2405)

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 % - 1967/1977, di cui alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 13 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle quarantasei serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5 % - 1967/1977, emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, in base alla legge 13 dicembre 1964, n. 1403 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1966, n. 237.

Successivamente il giorno 16, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

(2406)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1974, registro n. 1 Istituti di previdenza, foglio n. 99, è stato dichiarato improponibile, in quanto concernente materia che rientra nella competenza esclusiva della Corte dei conti in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 60 dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Ricciardi Nicola, pensionato della citata Cassa avverso il provvedimento di riliquidazione della pensione effettuato ai sensi della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

(2305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1973, registro n. 101 Pubblica istruzione, foglio n. 301, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Libertini Edoardo avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72 in favore della figlia Maria, deliberata dal consiglio dell'Opera dell'istituto universitario di Bergamo con provvedimento in data 10 marzo 1972.

(2304)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Paderno Dugnano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 5 febbraio 1974, n. 6822, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Paderno Dugnano, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30 gennaio 1970 ed integrato con deliberazione consiliare n. 89 del 20 novembre 1973.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alle deliberazioni consiliari n. 229 e n. 230 del 19 dicembre 1972, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(2471)

Approvazione del piano di zona del comune di Soncino

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 gennaio 1974, n. 6512, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Soncino (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2472)

Approvazione del piano di zona del comune di Fagnano Olona

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 15 gennaio 1974, n. 6511, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Fagnano Olona (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(2473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/39096 in data 29 maggio 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 24 del 19 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma della ferrovie dello Stato, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 19 giugno 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1974
Registro n. 62 Bilancio Trasporti, foglio n. 224

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi): piazza della Croce Rossa, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato non deve aver oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, assistenti universitari (ordinari, straordinari, volontari, incaricati: nel limite stabilito per le rispettive categorie), perseguitati politici antifascisti o razziali ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2).

I requisiti che danno luogo ad attribuzione di punteggio supplementare, ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che siano stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario delle prove scritte di esame, comunicazioni e documenti d'identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera dell'Ordine dei Medici;
tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;
tessera militare con fotografia;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, come da programma di cui all'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) una prova orale di psicologia applicata;
b) una prova orale di radiologia;
c) una prova pratica di laboratorio;
d) prove scritte ed orali di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di:

punti 1 per la prova di psicologia applicata;
punti 1 per la prova di radiologia;
punti 1 per la prova di laboratorio;
punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

9. — *Titoli di merito, di preferenza e riserva di posti Graduatorie*

Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito, di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali a particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamenti di 5 punti così suddivisi:

A. — 1 punto per la media dei voti riportati agli esami universitari così ripartiti: media di 30/30 punti 1; media da 29/30 a 29,9/30 punti 0,85; media da 28/30 a 28,9/30 punti 0,70; media da 27/30 a 27,9/30 punti 0,55; media da 26/30 a 26,9/30 punti 0,20;

B. — 4 punti per il complesso dei titoli professionali, culturali e pubblicazioni con i seguenti criteri:

1) per il servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale, per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,30;
per tutte le altre cattedre, punti 0,15;

2) per il servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,28;
per tutte le altre cattedre, punti 0,14;

3) per il servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,26;
per tutte le altre cattedre, punti 0,13;

4) per il servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche) per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma, punti 0,10;
per tutte le altre cattedre, punti 0,05;

5) per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale, punti 1,50;

6) per ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso università governative o libere, punti 1,25;

7) per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso università governative o libere, punti 0,80;

8) per ciascun diploma in altra specializzazione o perfezionamento, punti 0,40;

9) per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a 6 mesi con esami finali superati, punti 0,10;

10) per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi statali per esami e per titoli indetti per laureati in medicina e chirurgia, punti 0,40;

11) per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche), che la commissione ritenga meritevole di valutazione, con un massimo complessivo di punti 0,60, punti 0,30;

12) per il servizio come medico di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali, per ogni periodo non inferiore ad un anno solare, punti 0,60.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non si superino i previsti punti 4, ad eccezione del punteggio di cui al punto 10, che viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12, che assume pertanto carattere assorbente.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva dei posti.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, o ad inoltrare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonchè quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e conservati all'atto dell'assunzione.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore medico.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;
senso cromatico normale;
udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;
statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento medico gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato rilasciato dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi attestante l'effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta prevenire a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . .
data e luogo di nascita

. . . .
qualifica per cui si concorre

. . .
titolo studio posseduto e abilitazione come da punto 1 del bando

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso . ., cap., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per due posti di ispettore in prova, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10670, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il . . . . . presso l'univeristà di . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguito il . . . . . presso l'università di . . . .;

di avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'« avviso-programma » di concorso, ed in particolare quella di cui all'ultimo capoverso del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 8 del bando).

Data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Note. — Si raccomanda di redigere la domanda e soprattutto i dati essenziali secondo il presente modello e mettendo nell'indirizzo anche il codice postale. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome, anche il cognome del coniuge.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Esami scritti:

1ª prova: tema di patologia speciale medica;
2ª prova: tema di patologia speciale chirurgica.

Esame orale su argomenti di:

1) medicina del lavoro:
fatica fisica e psichica;
fisiopatologia e clinica della esposizione ad alte e basse temperature;
malattie da agenti fisici (da elettricità, vibrazioni, rumori, scuotimenti);
malattie respiratorie da polveri;
malattie da tossici industriali;
infezioni e infestazioni di natura professionale;
malattie cutanee professionali;
intossicazioni da insetticidi.

2) medicina legale e delle assicurazioni:
principali disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali, criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile.

3) igiene generale:
acque, abitazioni - epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive.

4) igiene dei locali di lavoro:
aereazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento; servizi igienici ed assistenziali.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

1) *Psicologia applicata*:

nozioni fondamentali di psicologia medica;
nozioni di psicologia del lavoro;
nozioni di ergonomia;
fondamentali tests o reattivi di efficienza e di personalità.

2) *Radiologia*:

nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica;
lettura di radiogrammi.

3) *Prova di laboratorio*:

esami chimici, microscopici e batteriologici di interesse clinico;
esami chimico-fisici, fisici e batteriologici delle acque;
esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

4) *Lingue estere* (francese, inglese, tedesco):

traduzione per iscritto senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana; conversazione.

(2136)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova tra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;
Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.3/44077 in data 16 giugno 1973;
Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 26 del 30 giugno 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato tra laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme relative ai requisiti ed alle condizioni richieste per la valida partecipazione al concorso nonchè per lo svolgimento della procedura medesima.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1974
Registro n. 62, uff. risc. Ferrovie, foglio n. 225

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica e nucleare).

Non è richiesto che sia già stata conseguita l'abilitazione alla professione di ingegnere, abilitazione che, peraltro, gli assumendi saranno tenuti a conseguire, qualora non ne siano già in possesso, entro la data del 30 giugno 1974.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi): piazza della Croce Rossa, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio, per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello Allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), ovvero che, ai sensi del successivo punto 8, intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il candidato non deve aver oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite è elevato, comunque non oltre il 40° anno, considerati i cumuli consentiti, in virtù di leggi speciali in favore dei coniugati, coniugati con prole, assistenti universitari (ordinari, straordinari, volontari, incaricati: nel limite stabilito per le rispettive categorie), perseguitati politici antifascisti o razziali, ecc.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;
personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2), salvo quanto concerne il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, che deve essere conseguito entro il 30 giugno 1974.

I requisiti che danno luogo ad attribuzione di punteggio supplementare, ai titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 9, devono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orale.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che siano stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

7. — *Diario delle prove scritte di esame, comunicazioni e documenti d'identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera dell'ordine degli ingegneri;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori sono scritti e orali, e vertono su uno dei programmi di cui all'allegato *B*, che è stato prescelto dal candidato, indipendentemente dalla propria specializzazione di laurea, nella domanda di ammissione al concorso.

Gli esami stessi consistono:

a) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale sugli argomenti di scienza delle costruzioni indicati al punto 1) dei programmi;

b) in una seconda prova scritta, consistente in una applicazione delle materie indicate al punto 2) del programma prescelto dal candidato;

c) in una prova orale, sulle materie di cui all'intero programma prescelto dal candidato.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione dispone di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che hanno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale hanno riportato almeno sei punti su dieci.

Agli esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui all'allegato *C*, verranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta e orale).

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

Inoltre in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In caso di idoneità in dette prove, essi dovranno dimostrare, per essere ammessi alla prova orale obbligatoria, di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50.

In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396/1951.

9. — *Titoli di merito, di preferenza e riserva di posti - Graduatoria*

Al fine della formulazione della graduatoria i concorrenti che abbiano superato le prove obbligatorie di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali titoli di merito, di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, la commissione dispone complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

A) due punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea, in funzione di 0,05 per ogni punto oltre l'80/110 e fino a 90/110 compreso, di 0,06 per ogni punto oltre il 90/110 e fino al 100/110 compreso, di 0,08 per ogni punto oltre il 100/110 e fino al 110/110 compreso e di 0,10 per il conseguimento della lode.

Nei punteggi ottenuti per trasformazione di voti dati su base diversa da 110, le frazioni di punto sono valutate, e per un punto intero, solo se superiori a 0,5;

B) tre punti per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,50 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel personale direttivo di amministrazioni statali; ovvero per ogni anno accademico di servizio prestato nelle università statali in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, quale professore incaricato o assistente ordinario; ovvero per ogni anno scolastico di servizio prestato in scuole statali secondarie di secondo grado in materie tecniche d'insegnamento per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, quale professore di ruolo;

2) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi per il personale direttivo di amministrazioni statali;

3) punti 0,30 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali per assistente ordinario nelle università, in materia d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero in pubblici concorsi statali per professore di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado, in materie tecniche d'insegnamento per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

4) punti 0,30 per ogni anno accademico d'incarico di assistente in università statali, in materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria; ovvero per ogni anno scolastico d'incarico presso scuola statale secondaria di secondo grado, in materie tecniche di insegnamento per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

5) punti 0,20 per ogni abilitazione all'insegnamento in materie tecniche per il conseguimento del diploma di perito o di geometra;

6) punti 0,30 per ogni altra laurea, o diploma di specializzazione universitaria, indipendentemente dalla votazione riportata, purchè trattisi di lauree o specializzazioni in materie tecniche, o comunque utili per l'ammissione a pubblici concorsi per ispettore nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

7) punti 0,30 per ogni idoneità riportata nell'esame-colloquio di ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

8) punti 0,30 per la regolare frequenza, e superamento degli esami finali, in ciascuna delle materie di specifico insegnamento dei corsi della scuola professionale ferroviaria per laureati o studenti in ingegneria;

9) fino a punti 0,25, a giudizio insindacabile della commissione, per ogni frequenza di corsi di specializzazione professionale, con superamento di esame finale, in materie d'in-

segnamento per il conseguimento della laurea in ingegneria, o in materie tecniche per il conseguimento del diploma di perito o di geometra, ovvero in campo antinfortunistico;

10) punti 0,20 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi per esami, con partecipazione limitata a laureati o studenti in ingegneria;

11) fino a punti 0,40 a giudizio insindacabile della commissione, per pubblicazioni riguardanti studi nel campo tecnico, e in genere per pubblicazioni di rilievo aventi attinenza con le lauree che consentono la partecipazione a pubblici concorsi per ispettore delle ferrovie dello Stato.

Non si fa luogo a valutazione dei titoli di cui ai punti 2) o 3), qualora trattisi del concorso che ha dato luogo a servizio valutabile in base al punto 1); nè dei titoli di cui ai punti 9) o 10), qualora già valutabili in base al punto 7) o 8).

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva dei posti.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale.

L'assunzione degli aventi titolo è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, nonchè al conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione entro la data del 30 giugno 1974.

10. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, o a spedire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i certificati necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, nonchè quello generale del casellario giudiziale e il documento attestante la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. I requisiti anzidetti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso salvo quanto concerne il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, che deve risultare conseguito entro il 30 giugno 1974.

Il requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

11. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore (ingegnere).

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D — 5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

A detto accertamento gli interessati dovranno presentarsi muniti di un certificato, che sarà loro rilasciato gratuitamente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi, attestante l'effettuato accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre in carta legale istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al punto 7.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salve le esenzioni totali o parziali di cui la delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale, superamento di esami e conseguimento di abilitazioni, a seconda del servizio di destinazione, in base all'art. 17, terzo comma, dello stato giuridico del personale ferroviario e relative deliberazioni del cennato consiglio di amministrazione.

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
qualifica per cui si concorre: ispettore i.p. delle ferrovie dello Stato

. . . .
domicilio per ogni comunicazione (via, n., presso . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per quaranta posti di ispettore in prova, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1973, n. 12071, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Chiede di sostenere le prove d'esame sul programma . . . . . . (indicare: *A*, *B*, *C* o *D*), allegato all'avviso di concorso (la scelta è indipendente dalla specializzazione di laurea).

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . (indicare se coniugato, coniugato con prole, assistente universitario - ordinario, straordinario, volontario, incaricato - invalido, ecc.);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con specializzazione . . . . . (indicare quale) conseguita presso l'università di . . . . . il . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito il . . . . presso l'università di . . . . . (ovvero di impegnarsi a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione entro il 30 giugno 1974, pena la decadenza dal diritto all'assunzione);

di avere soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso;

chiede di sostenere le seguenti prove facoltative (vedere punto 8 del bando).

Data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'« avviso-programma »)

Nota. — Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome, anche il cognome del coniuge.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAME

PROGRAMMA *A*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostaltici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Scienza e tecnica delle costruzioni.*

Sistemi reticolari e strutture a telai multipli. Calcolo matriciale delle strutture.

Piastre.

Teoria e calcolo delle strutture in acciaio e di quelle in cemento armato. Cemento armato precompresso. Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Meccanica delle terre. Sistemi vari di consolidamento. Sistemi vari di fondazione e loro applicazione. Spinta delle terre. Calcolo dei muri di sostegno.

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Relativi elementi costruttivi e metodi di calcolo. Fondazioni. Centine.

3) *Elementi delle costruzioni civili ed architettura tecnica.*

Materiali da costruzione. Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi. Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni. Materiali artificiali.

Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture. Tettoie metalliche.

Costruzioni antisismiche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Leggi generali dell'idrostatica e dell'idrodinamica. Moto dei fluidi. Misura delle portate. Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni nelle costruzioni civili. Impianti sanitari. Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque. Fognature.

5) *Costruzioni ferroviarie.*

Applicazioni della topografia alle costruzioni civili e stradali. Livellazione. Triangolazioni. Misura delle distanze.

Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Movimenti di terra.

Gallerie. Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura dei terreni. Tipi e sistemi di armatura. Sistemi di attacco. Opere di rivestimento. Organizzazione dei cantieri di lavoro.

Macchinari in uso per le costruzioni stradali e per le gallerie. Mezzi d'opera.

Costituzione delle strade ferrate. Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Sopraelevazione. Tracciamento e raccordi delle curve orizzontali e verticali.

Pavimentazione di strade e di piazzali.

6) *Fisica tecnica.*

Propagazione del calore. Conduzione. Irraggiamento. Trasmissione. Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipi di impianti. Impianti ad acqua calda ed a vapore. Riscaldamento elettrico. Ventilazione degli ambienti. Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

7) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione ed il funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici e trasformatrici.

8) *Trazione ferroviaria.*

Cenni sulle principali parti costituenti un rotabile ferroviario. Aderenza. Resistenze al moto. Sforzo di trazione.

Nozioni sui vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Cenni sull'alimentazione della linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

PROGRAMMA *B*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Trazione ferroviaria.*

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario.

Aderenza. Resistenza al moto. Sforzo di trazione.

Relazione tra caratteristiche del binario e del tracciato e velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Stabilità, in marcia, dei rotabili.

Frenatura dei treni. Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici.

Tracciamento delle curve di marcia.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna od elettriche. Relative caratteristiche meccaniche. Prestazione. Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione. Tracciamento del diagramma di carico, corrente/tempo, per un mezzo di trazione equipaggiato con motori a corrente continua.

Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Cenni sul segnalamento. Capacità di traffico delle linee ferroviarie e mezzi per aumentarla.

3) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto di armamento. Traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Sopraelevazione. Cenni sul tracciamento delle curve orizzontali e verticali e sui relativi raccordi.

4) *Ponti.*

Teoria generale delle linee di influenza. Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato ed in ferro. Elementi costruttivi. Cenni sui metodi di calcolo. Cenni sulle fondazioni.

5) *Fisica tecnica.*

Cicli termici. Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi.

Moto dei fluidi. Trasmissione del calore. Isolamento termico. Combustibili e combustione.

6) *Macchine.*

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenni sulle macchine idrauliche.

Cenni sulle più comuni macchine operatrici.

7) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

PROGRAMMA *C*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostaltici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Meccanica applicata alle macchine e Macchine.*

Principi generali di cinematica e dinamica.

Costituzione dei dispositivi meccanici, alberi, perni di spinta e portanti, guide, pattini e slitte.

Resistenze passive, attrito radente e volvente, lubrificazione, resistenza del mezzo, rendimento meccanico.

Forze esterne e di inerzia applicate ai dispositivi.

Sistemi articolati, eccentrici, manovellismo di spinta.

Ruote di frizione e dentate, trasmissioni ad organi flessibili.

Giunti, frizioni, freni e volani. Equilibramento e bilanciamento delle macchine. Vibrazioni.

Misura della potenza.

Impianti a vapore, generatori di vapore ed accessori.

Motrici a vapore alternative ed a turbina.

Impianti di turbine a gas.

Macchine alternative, compressori, motori a carburazione ed a iniezione a quattro ed a due tempi.

Nozioni generali sulle turbine idrauliche.

Pompe e ventilatori di tipo centrifugo ed assiale.

3) *Tecnologia meccanica.*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nella industria meccanica. Resistenza alla fatica dei metalli.

Operazioni per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena ed elettrica.

4) *Trazione ferroviaria.*

Principali parti costituenti un rotabile ferroviario.

Aderenza. Resistenze al moto. Sforzo di trazione.

Frenatura dei treni. Vari tipi di freno, meccanici ed elettrici.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna ed elettriche.

Relative caratteristiche meccaniche. Prestazione. Avviamento e regolazione della velocità dei mezzi di trazione.

Cenni sull'alimentazione di una linea di contatto di una ferrovia elettrificata. Circuito di ritorno. Circuiti di binario.

5) *Elettrotecnica.*

Unità e metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Metodi di calcolo dei circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase.

Nozioni generali sulla costituzione, il funzionamento e la regolazione delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse, con particolare riguardo agli impieghi ferroviari.

6) *Costituzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Scambi ed attraversamenti. Traverse in legno, ferro e cemento armato. Sopraelevazione.

PROGRAMMA *D*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e relative verifiche. Sistemi isostatici: reazioni, diagrammi delle sollecitazioni, deformazioni. Soluzione di sistemi iperstatici semplici.

2) *Macchine ed impianti elettrici.*

Costituzione, funzionamento e regolazione delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua ad a corrente alternata monofase e polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi.

Trasformatori monofasi e polifasi ad uno ed a più avvolgimenti. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitori rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica.

Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo caldo, convertitori a vapori di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Principali prove di collaudo delle macchine elettriche.

Centrali elettriche. Principali macchine ed apparecchiature installate. Problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia elettrica con linee aeree e con cavi, in regime permanente. Sovratensioni e corto circuiti negli impianti. Stabilità delle reti.

Reti ad alta, media e bassa tensione. Problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione. Sistemi di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasformazione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

Calcolo delle cadute di tensione nelle linee di contatto per trazione ferroviaria con particolare riguardo alle linee in corrente continua.

3) *Elettrotecnica generale.*

Grandezze elettriche e magnetiche e relative unità di misura. Metodi di misura. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dei dispositivi di impiego comune.

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata, monofase e polifase, in regime stazionario ed in regime transitorio.

4) *Comunicazioni elettriche.*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di comunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione, diafonia.

Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di comunicazione, dovute ad accoppiamenti con linee di trasmissione di energia.

5) *Trazione ferroviaria.*

Nozioni generali sulla meccanica delle locomozioni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario.

Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche e diesel-elettriche e di automotrici a combustione interna ed elettriche.

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari di alimentazione di una rete ferroviaria elettrificata, tipi di sottostazione di alimentazione.

Linee di contatto. Sistemi di sospensione. Calcolo meccanico.

Circuito di ritorno. Circuiti di binario. Correnti disperse.

Nozioni generali sul distanziamento dei treni, sul segnalamento, sulle sezioni di blocco e sui principali sistemi di blocco.

6) *Costruzione di una strada ferrata.*

Corpo stradale. Armamento. Scambi ed attraversamenti. Traverse in legno, ferro e cemento armato. Sopraelevazione.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza lo uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(2137)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1974, n. 9.

Costruzione, con contributo regionale nei golfi del litorale della Campania, di impianti per la coltivazione dei frutti di mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui alla presente legge per la costruzione di impianti di stabulazione per la coltivazione di frutti di mare a mezzo di vasche con l'immissione in esse di acqua filtrata e depurata dei batteri di tipo patogeno.

Art. 2.

La concessione di contributi di cui alla presente legge regionale è riservata alla costruzione di impianti di stabulazione da realizzarsi — secondo le direttive tecniche dei competenti organi statali — sul litorale marino dei golfi della Regione, nelle acque contigue ai laghi o a specchi d'acqua chiusi o resi tali da cooperative di pescatori, miticoltori ed operatori commerciali del settore, ovvero da comuni o consorzi di comuni.

La concessione è subordinata altresì alla capacità degli impianti di garantire un prodotto perfettamente commestibile sotto il profilo igienico-sanitario, secondo le direttive tecniche del Ministero della sanità.

Art. 3.

Le cooperative di cui all'articolo precedente ovvero i comuni o i consorzi di comuni che intendano richiedere i contributi di cui alla presente legge regionale devono produrre istanza diretta al presidente della Regione, allegando la seguente documentazione:

a) progetto tecnico di massima per l'esecuzione degli impianti da realizzarsi;

b) autorizzazione o concessione rilasciata dalla competente autorità amministrativa ai fini dell'utilizzazione dello specchio d'acqua nel quale si intende realizzare l'impianto;

c) atto costitutivo e statuto per le cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2;

d) deliberazione del comune o del consorzio dei comuni relativa alla realizzazione dell'impianto, nel caso che l'iniziativa non sia stata assunta da cooperative;

e) piano economico-finanziario di massima con l'indicazione delle qualità e quantità produttive che si intendono realizzare nonchè dei mezzi finanziari per la realizzazione e la gestione.

L'istanza e la documentazione di cui al presente articolo devono essere prodotte entro il termine ultimo ed improrogabile di 4 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 4.

L'istruttoria delle domande e della documentazione esibita è demandata ad una commissione, nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un assessore che la presiede, da due funzionari tecnici, da un funzionario amministrativo, dal medico provinciale competente per territorio, da un rappresentante del compartimento marittimo, competente per territorio, e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.

La commissione è tenuta ad espletare l'istruttoria entro il termine massimo di trenta giorni a partire dal ricevimento della domanda, salvo eventuali proroghe dipendenti esclusivamente dalla necessità di integrare le soluzioni progettuali prodotte dagli istanti.

Art. 5.

La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui all'articolo precedente, provvede con propria deliberazione a concedere, entro i limiti complessivi dello stanziamento di cui al successivo art. 7, un contributo a fondo perduto al limite del 90% dell'opera che sarà stata ritenuta necessaria per la realizzazione di ciascun impianto in sede di istruttoria.

Art. 6.

I beneficiari decadono dal contributo di cui all'articolo precedente, qualora, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione del beneficio, non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti.

La graduale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione al competente ufficio del genio civile degli stati di avanzamento delle opere e degli accertamenti tecnici sulla relativa esecuzione effettuati dal predetto ufficio. Ciascuno degli stati di avanzamento deve riguardare un importo delle opere ammesse a contributo non inferiore al 20 per cento.

Art. 7.

L'onere a carico della Regione per la concessione dei contributi di cui alla presente legge regionale non può superare la somma complessiva di due miliardi di lire.

Alla relativa copertura si provvede con la seguente variazione al bilancio di previsione della spesa per l'anno 1973:

ENTRATA

Titolo III - entrate extratributarie - categoria III - rubrica n. 1:

Cap. 9. — Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) . . + 2.000 milioni

SPESA

Titolo II - sez. IV - rubrica n. 3 *- categoria X*:

Cap. 596 (*di nuova istituzione*). — Interventi straordinari per la lotta all'infezione colerica e per la ripresa del settore della mitilicoltura gravemente danneggiata dal colera. Contributi nelle spese di costruzione di impianti di stabulazione per la coltivazione di frutti di mare . . . . + 2.000 milioni

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 gennaio 1974

CASCETTA

(2486)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740810)